

Rendiconto previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo alla effettiva utilizzazione delle somme trasmesse dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 1988

PARTE PRIMA SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

Precisazioni relative agli elementi di cui alle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44:

a) Numero dei sacerdoti che hanno svolto servizio in favore delle diocesi e ai quali si è provveduto nel quadro del nuovo sistema di sostentamento:

N. 30.207

b) Somma annua stabilita dalla C.E.I. per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti di cui alla lettera a):

— da un minimo lordo di £. 11.491.200 (£. 957.600 mensili × 12 mensilità)
— a un massimo lordo di £. 18.597.600 (£. 1.549.800 mensili × 12 mensilità)

c) Importo complessivo destinato al sostentamento del clero:

L. 362.371.526.381

d) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 1.066

e) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 26.751

f) Ammontare delle ritenute fiscali:

L. 46.398.668.000

Ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali:

L. 17.536.110.428

g) Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti diocesani per le erogazioni di cui alle lettere d) ed e):

L. 257.970.485.764

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

Precisazioni relative alla somma derivante dal cap. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, aumentata del 5% e corrisposta alla C.E.I. a norma del terzo comma dell'art. 50, richiamata dall'art. 44, primo comma:

— somma corrisposta alla C.E.I.:

L. 6.615.000.000

— l'intera somma è stata assegnata dalla C.E.I., con decreti del Presidente della stessa, a n. 94 diocesi per il completamento parziale o totale di n. 109 opere, già iniziate con i finanziamenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 (capo primo e capo secondo).

* * *

ANNOTAZIONI

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

Il rendiconto relativo all'anno 1988, come già quello per il 1987, si presenta necessariamente limitato rispetto al complesso degli elementi previsti dall'art. 44; infatti:

- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 46, perchè la forma di sostegno agevolato alla Chiesa cattolica ivi prevista (offerte per il sostentamento del clero deducibili dalla base imponibile IRPEF fino al limite di due milioni) si è resa possibile soltanto con il 1° gennaio 1989;
- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 47, comma secondo, richiamato dalla lettera h) del secondo comma dell'art. 44, perchè gli "interventi per le altre finalità previste dall'art. 48" (esigenze di culto della popolazione; interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo) si renderanno possibili soltanto a partire dall'anno 1990.

Il rendiconto 1988 si limita quindi:

- + agli elementi indicati nelle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44, che riguardano il sostentamento del clero cattolico con riferi-

mento alle somme di cui all'art. 47, primo comma, e 50, terzo comma (v. parte prima);

+ agli interventi in favore dell'edilizia di culto, di cui all'art. 50, terzo comma, richiamato dal primo comma dell'art. 44 (v. parte seconda).

PARTE PRIMA

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lettera a) dell'art. 44, comma secondo

Non si tratta di tutti i sacerdoti, secolari o religiosi, che di fatto hanno svolto servizio in favore delle diocesi, ma soltanto di quelli che hanno ricoperto determinati uffici.

Per il 1988, infatti, si son potuti inserire nel nuovo sistema di sostentamento oltre ai sacerdoti che erano titolari di uffici ecclesiastici già congruati, come espressamente dispone l'art. 51, quarto comma, della legge n. 222/1985, soltanto i sacerdoti titolari di uffici beneficiari non congruati e quelli che erano titolari di parrocchie poi soppresse in occasione dei provvedimenti vescovili di cui all'art. 29 della legge medesima.

Grazie all'oculata gestione delle risorse pervenute nel 1987 e nel 1988 l'ingresso nel nuovo sistema di sostentamento degli altri sacerdoti sinora esclusi, che per legge si sarebbe potuto procrastinare fino al 1990 (cf. art. 51, ultimo comma), è stato anticipato, per decisione dell'Assemblea Generale dei Vescovi italiani, al 1° gennaio 1989.

Il numero di 30.207 individua dunque i sacerdoti rientranti nelle fattispecie sopra richiamate che hanno svolto servizio nell'arco dell'anno 1988, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti, hanno mutato ufficio o sono divenuti inabili all'esercizio del ministero.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1988: £. 12.600); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perchè a partire da un numero-base eguale per tutti (nel 1988: 75 punti mensili)

sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 123 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; area socio-geografica di appartenenza; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

Nel 1988 si è ritenuto preferibile non aumentare il valore unitario del punto, e provvedere invece all'attribuzione di un maggior numero di punti a taluni sacerdoti a motivo di particolari oneri di ministero e all'accollo al sistema dei versamenti previdenziali al Fondo clero INPS, dovuti dai sacerdoti infrassessantacinquenni.

3. Quanto al dato di cui alla lettera c)

Nel 1988, non essendo ancora in vigore la forma di sostegno agevolato alla Chiesa Cattolica prevista dall'art. 46, si è potuto fare riferimento soltanto alle somme di cui all'art. 47, comma primo, della legge.

La somma complessiva versata dallo Stato alla C.E.I. è stata di £. 400.608.427.000= (di cui £. 371.688.265.000 versate entro il 20 gennaio 1988 e £. 28.920.162.000 successivamente, a conguaglio delle somme già versate per gli anni 1987 e 1988).

Questa somma è stata così ripartita dalla C.E.I.:

- A. Per l'edilizia di culto: £.6.615.000.000= (v. parte seconda).
- B. Per spese di avviamento del nuovo sistema (cf. scambio di lettere Casaroli - Craxi in data 15 novembre 1984, allegato al protocollo firmato a Roma in pari data e reso esecutivo nell'ordinamento italiano con legge 20 maggio 1985, n. 206) anticipate dalla C.E.I. negli anni 1985 e 1986 o sostenute dalla medesima negli anni 1987 e 1988: £. 12.549.715.020=.
- C. Per il sostentamento del clero: £. 381.443.711.980=. Questa somma, trasferita all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, è stata dal medesimo così destinata:
 - + per le remunerazioni totali e le integrazioni dei sacerdoti: £. 362.371.526.381;
 - + per il finanziamento dei costi di gestione della propria attività (pre-disposizione della sede, studio e impianto del sistema informatico spese di esercizio iniziali, accantonamento per il completamento del predetto sistema informatico, ecc.) (cf. art. 50, comma quarto, della legge): £. 19.072.185.599=.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) e e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiali presso i quali esercitano il ministero:
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B. “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art. 34, comma primo).
- C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perchè questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi (è il caso di non pochi capitoli cattedrali, ad esempio); se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 1.066.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 26.751.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 2.390.

5. Quanto ai dati di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1988 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo sociale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto al dato di cui alla lettera g)

Confrontando la somma destinata a remunerazioni e integrazioni dei sacerdoti (£. 362.371.526.381) e la somma effettivamente erogata a tali scopi dall'Istituto Centrale (£ 257.970.485.764), si rileva una somma non utilizzata di £. 104.401.040.617.

Tale importo rappresenta l'esito di una scelta fondamentale, prudentemente operata: si è preferito contenere nel 1988 la misura di remunerazione assicurata ai sacerdoti entrati nel nuovo sistema e aumentare il fondo, con il quale rendere possibile l'anticipo al 1989 dell'ingresso nel sistema degli altri circa 10 mila sacerdoti, affrontare talune evenienze certe che si presenteranno nei prossimi anni, iniziare la fase definitiva di realizzazione del sistema contando su un minimo di garanzie (dal 1990 cesseranno i finanziamenti diretti e si dovrà contare sulle risorse derivanti dalle libere scelte dei cittadini agevolate dallo Stato, che peraltro saranno da destinare anche ad altre finalità e non soltanto al sostentamento del clero).

La somma non utilizzata, perciò, è stata destinata nel bilancio dell'Istituto Centrale al "Fondo disponibile per attività istituzionali da erogare in esercizi successivi", e concorrerà a finanziare i seguenti principali costi che si prevedono a carico degli esercizi successivi:

- + le remunerazioni totali e le integrazioni che risultano dovute ai circa 10.000 sacerdoti che entreranno nel sistema dal 1° gennaio 1989 (si ricorda che i contributi che lo Stato ha versato alla C.E.I. per il 1989 non sono aumentati in proporzione dei nuovi ingressi, ma soltanto del 5% rispetto all'importo del 1988);
- + l'aumento del valore unitario del punto, per compensare in qualche misura l'aumento del costo della vita;

- + i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al Fondo Clero INPS per i circa 10.000 sacerdoti predetti;
- + l'adeguamento, periodicamente decretato dalle competenti Autorità civili, dei contributi previdenziali dovuti per tutti i sacerdoti;
- + lo spostamento dal mese di gennaio a quello di marzo della data in cui lo Stato verserà alla C.E.I. l'importo dovutole nel 1990;
- + il successivo spostamento della data stessa dal mese di marzo a quello di giugno che interverrà nel 1993;
- + l'avvio delle funzioni previdenziali integrative e autonome di cui all'art. 27, comma primo della legge, in favore dei Vescovi emeriti e di tutti i sacerdoti inabili all'esercizio del ministero pastorale (a partire dal 1990).

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

È opportuno sottolineare la scelta confermata dalla C.E.I. per il 1988: considerata la modestia della somma disponibile (6 miliardi 615 milioni per tutta Italia), e tenuto conto del pericolo che diverse opere già avviate in vigenza della legge n. 168/1962 subissero grave deterioramento con spreco di pubblico denaro e con effetti negativi sulla collaborazione delle comunità parrocchiali, si è preferito non erogare contributi per l'inizio di nuove chiese o centri parrocchiali e privilegiare invece il completamento delle opere iniziate.

In questo modo, peraltro, le attese prolungate e le richieste urgenti di parecchie diocesi, soprattutto di quelle delle aree cittadine o metropolitane, per l'avvio di nuove opere restano insoddisfatte, senza che si possano aprire prospettive rassicuranti a breve scadenza, perchè la scelta fatta è stata riconfermata, per la gran parte dei fondi disponibili, anche per il 1989.

A fronte di questa situazione appare particolarmente grave e dannoso il ritardo con cui vengono rese attuabili le disposizioni in materia di edilizia di culto richiamate dall'art. 53 della legge n. 222/1985 a bilanciamento dell'avvenuta abrogazione della legge n. 168/1962: alcune regioni (Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia) non hanno ancora emanato le norme di propria competenza circa la determinazione della quota dei proventi delle concessioni urbanistiche che i comuni debbono assegnare agli enti istituzionalmente competenti per l'edilizia di culto in forza della legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi) nè risulta che abbiano operato gli altri interventi previsti dalla legge n. 865/1971, disattendendo precisi impegni già derivanti da leggi dello Stato ed ora sanciti in una disposizione pattizia.